

Codice A1618A

D.D. 26 aprile 2024, n. 291

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto nel Comune di Alba (CN), in località Fraz. Como - Proponente: Az. Agr. Scarzello Giorgio e Figli di Federico Scarzello (P. IVA 03291030041) - Autorizzazione.



ATTO DD 291/A1618A/2024

DEL 26/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di vigneto nel Comune di Alba (CN), in località Fraz. Como - Proponente: Az. Agr. Scarzello Giorgio e Figli di Federico Scarzello (P. IVA 03291030041) – Autorizzazione.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 19/01/2024 (Prot. n. 10040) al Settore Tecnico Piemonte Sud per tramite del SUAP del Comune di Alba, il Sig. Scarzello Federico, titolare della ditta Az. Agr. Scarzello Giorgio e Figli di Federico Scarzello con sede in Barolo (CN), ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Alba (loc. Fraz. Como), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT al F. 62, mappali nn. 108P, 109p, 148p;
- l'intervento di che trattasi comporta la realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie precedentemente coltivata a nocciolo pari a 12.200 mq, tutti non boscati, con movimenti terra pari a ca. 620 mc (comprensivi di scavi e riporti).

Preso atto che:

- all'istanza pervenuta sono stati allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:
 - > relazione tecnica
 - > relazione geologica-geotecnica
 - > tavole di progetto definitivo (planimetrie e sezioni).

Tenuto conto che a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato il 11/03/2024 sono pervenute direttamente integrazioni spontanee in data 12/03/2024 (ns. Prot. n. 42228) e in data 19/03/2024 (ns. Prot. n. 50769).

A seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) ha ritenuto autorizzabile l'intervento proposto con specifiche prescrizioni, secondo quanto espressamente

indicato nel parere geologico pervenuto il 19/04/2024 (ns. Prot. n. 74378);

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento in parola non prevede trasformazione di superficie boscata, e quindi non è soggetto agli obblighi di compensazione di cui all'art. 19, della L.r. 4/2009 e s.m.i..

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Considerato che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/89 e n. 10/24.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- VISTA la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- VISTA la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- VISTA la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- VISTO il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- VISTO L'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 04/04/2024.;

determina

- di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Sig. Scarzello Federico, titolare della ditta Az. Agr. Scarzello Giorgio e Figli di Federico Scarzello (P. IVA 03291030041) con sede in Barolo (CN), ad effettuare i movimenti terra volti alla realizzazione dell'impianto di un vigneto su una superficie pari a 12.200 mq, tutti non boscati, con movimenti terra pari a ca. 620 mc (comprensivi di scavi e riporti); l'intervento è localizzato in località Str. Biegio, nel Comune di Castellinaldo d'Alba, sui terreni censiti a NCT al F. 2, mappali nn. 125, 127, 133, 324, 326, 329, 330, 332, 338, 339, 342, 343, 344, 420. Si precisa che l'individuazione catastale e le quantità precedentemente indicate sono relative all'intero intervento complessivamente effettuato, e ricomprendono quindi anche superfici e volumetrie dell'ultima istanza di sanatoria pervenuta (8.886 mq, -di cui 2.182 boscati, 3.491 mc).

Dovrà essere rispettato scrupolosamente il progetto allegato all'istanza in sanatoria e le integrazioni progettuali, che si conservano agli atti, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il materiale legnoso derivante dal taglio non deve risultare depositato nei pressi degli impluvi;
2. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie deve essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
2. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
3. l'intervento deve essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
4. i materiali di risulta degli scavi che non sono stati riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
5. le aree precedentemente destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono risultare sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
8. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

11. con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba, dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che i lavori devono risultare completamente terminati entro **24 (ventiquattro) mesi dalla data del Provvedimento autorizzativo unico** del SUAP del Comune di Alba, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione dell'inizio dei lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi**;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19 in quanto l'area di intervento risulta essere non boscata;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUAP del Comune di Alba.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo

(*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1199/ 2024C

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;*
Autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo per intervento di rimpianto vigneto, in Comune di Alba (CN), loc. Fraz. Como, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
Richiedente: Scarzello Giorgio e figli di Federico Scarzello
Parere geologico tecnico

Premettendo che con nota del 19/01/2024, acquisita al prot. 10040/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della ditta Scarzello Giorgio e figli di Federico Scarzello, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per un impianto di vigneto, in Comune di Alba (CN), località Fraz. Como, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale e della risultanze del sopralluogo congiunto e concordato (con il Settore Tecnico Piemonte Sud e progettisti delegati) effettuato in data 11/03/2024, i lavori in esame prevedono dei movimenti terra complessivi di 620,00 m³, su una superficie in vincolo idrogeologico pari a 12.200,00 m², non boscata, propedeutici alla realizzazione di trincee drenanti (con recapito delle acque raccolte nel fosso esistente) e lavori di livellamento dell'area per l'impianto di un nuovo vigneto.

A seguito di quanto verificato in sopralluogo è pervenuta la documentazione integrativa - sostitutiva in data 12/03/2024, ns. prot. 13145/A1816B.

All'istanza e nota integrativa sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti:

- Relazione tecnica (a firma del geom. Marco Boffa);
- Relazione geologica e geotecnica (a firma del geol. Elisa Rossello);
- Elaborati grafici (planimetrie, sezioni a firma del geom. Marco Boffa);
- Tavola integrativa - sostitutiva (planimetria di progetto a firma del Marco Boffa).

Considerato che:

- il substrato roccioso, riferibile alla Formazione di Lequio, è costituito da alternanze ritmiche di marne, livelli sabbiosi e arenarie cementate, celato dalla copertura agraria di limi argilloso-sabbiosi (potenza circa 1 m.), come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato;
- la cartografia di adeguamento del PRGC al PAI evidenzia come il sito in esame, su cui è attualmente presente un nocciolo, è interessato da due grandi areali di frana quiescente (FQ10 - movimenti gravitativi compositi). Tale quadro dei dissesti appare in parte confermato anche dal SIFRAP - Arpa Piemonte, dove sono indicati due areali di frana di tipo rotazionale traslativo e di colamento lento della coltre superficiale;
- i lavori consistono nel livellamento del terreno (limitato a meno di 1 m. di profondità), nella regimazione delle acque superficiali e di infiltrazione (realizzazione di rami di trincee drenanti), nell'estirpo del nocciolo esistente e piantumazione del vigneto in progetto;



- risultano effettuate le verifiche di stabilità del versante, nonché la verifica e dimensionamento delle nuove opere di regimazione delle acque e del fosso esistente, che evidenziano nella relazione geologica di progetto – nelle conclusioni – la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico locale, a condizione del rispetto delle prescrizioni dettate nel documento stesso e quelle che verranno descritte di seguito.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata all'impianto di un nuovo vigneto mediante lavori di livellamento e realizzazione di regimazione delle acque superficiali e profonde, da parte della soc. Scarzello Giorgio e figli di Federico Scarzello, per una superficie complessiva di 12.200 m², non boscati, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 620 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Alba, loc. Fraz. Como, al Fg. 62, mappali 108/P – 109/P – 148/P, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
4. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
5. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
6. *sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte;*
7. *le zone di scarico finale delle acque nel fosso esistente dovranno essere protette in modo tale da evitare fenomeni di erosione concentrata;*
8. *le zone in dissesto puntuale verso il fosso di scolo esistente dovranno essere opportunamente sistemate e mantenuta una fascia di rispetto vegetata (di almeno 4 m.) dal ciglio di sponda del fosso esistente al nuovo impianto di vigneto;*
9. *i filari del vigneto dovranno essere disposti lungo le linee di curve di livello;*
10. *a conclusione degli interventi tutta la superficie di tutte le interfile dell'impianto di vigneto dovranno essere protette mediante un corretto inerbimento.*

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)

Referente:
Marzo Rozio - 0171321933